

**TRIBUNALE CIVILE DI ROMA**  
**SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE**

n.r.g. 62652/2021

Il giudice designato per il procedimento cautelare promosso su istanza di .....  
..... sentite le parti, osserva quanto segue.

Deve darsi atto in via preliminare che due ricorrenti ..... e .....  
evidentemente impossibilitati a rivolgersi ad autorità amministrative interne per le  
ragioni meglio illustrate e documentate nel ricorso, neppure possono recarsi presso  
l'autorità consolare italiana a Kabul, la cui attività (come si apprende dalla semplice  
consultazione *on line* del sito del Ministero degli Esteri) è stata sospesa.

Essi hanno sin qui adottato una modalità di rilascio “a distanza” modellata sulla  
falsariga delle disposizioni emergenziali (art. 83 comma 20 ter d.l. 18/20) che hanno  
assicurato l'effettività del diritto di azione previsto dall'art. 24 della Costituzione  
durante il periodo di c.d. *lock down* del paese disposto a seguito della grave  
emergenza sanitaria verificatasi sul territorio.

Tali disposizioni non si ritengono suscettibili di interpretazione analogica perché  
dettate per sopperire ad una situazione del tutto eccezionale e specificamente  
delineata (art. 12 prel), e tuttavia esse sono indubbiamente espressive di un principio  
generale, di cui si è fatto interprete il legislatore dell'emergenza, volto a ribadire la  
centralità del diritto di agire, di diretta derivazione costituzionale.

Ai ricorrenti deve pertanto essere garantita, in adempimento di un preciso obbligo  
dello Stato, la facoltà di recarsi presso una rappresentanza diplomatico-consolare  
diversa da quella di Kabul, attualmente inaccessibile, per formalizzare la loro procura  
attraverso la redazione di una scrittura privata autenticata, e consentire così la  
regolarizzazione del conferimento dei poteri di rappresentanza processuale del  
difensore, ai sensi dell'art. 182 c.p.c.

Nel corso dell'udienza del 22.11.2021, la stessa difesa ha indicato quale  
rappresentanza diplomatico-consolare raggiungibile, in sostituzione di quella di  
Kabul, l'Ambasciata d' Italia ad Islamabad, cui deve essere ordinato pertanto di  
assicurare nel più breve tempo possibile l'accesso dei ricorrenti, al fine di consentire  
loro di regolarizzare la procura, così che possa procedersi con urgenza (stante la gravità  
della situazione rappresentata) all'esame della causa nel merito.

L'art. 700 c.p.c., nel facoltizzare il giudice alla emissione in via di urgenza tutti i  
provvedimenti “che appaiono, secondo le circostanze, più idonei” ad assicurare la  
fruttuosità dell'azione volta alla realizzazione di un diritto soggettivo, non può non  
comprendere infatti anche le fasi prodromiche all'esercizio dell'azione, ivi compreso  
il conferimento del potere di rappresentanza al difensore.

p.q.m.

ordina al MAECI, e per esso all'Ambasciata d' Italia ad Islamabad, di consentire ai  
ricorrenti ..... e .....  
....., in via immediata, e comunque  
nel più breve tempo possibile, di accedere presso gli uffici consolari al fine di

regolarizzare la procura alle liti già rilasciata informalmente all'aw. Nazarena Zorzella, fissando a tal fine il termine del 20.12.2021, data in cui si terrà altresì per l'ulteriore corso del procedimento - la prossima udienza, nelle forme della trattazione scritta (salva diversa motivata istanza delle difese).

Si comunichi  
Roma, 23.11.2021

IL GIUDICE  
*Cecilia Pratesi*